



SIULP flash

COLLEGAMENTO

www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della polizia di stato



Si riporta il testo della nota inviata in data 23 gennaio 2013 al Vice Capo della Polizia Pref. Matteo Piantedosi:

"Signor Prefetto, la mobilità interna del personale costituisce una delle materie sulle quali finora non si registrano criteri definiti e condivisi.

Il ritardo accumulato nella definizione, ex art. 25 comma 2 lett.

B DPR 18.06.2002 n. 164, delle

norme contrattuali che prevedono la determinazione di criteri per la mobilità interna, costituisce una delle condizioni di maggior disagio che il sindacato si trova a dover fronteggiare in modo sempre più crescente.

Invero, l'assenza di tempi e modalità certe riguardanti la mobilità interna produce, oggi, quasi sempre attese basate sulla mera speranza, con frustrazione delle aspettative per la mancanza di certezze riguardo al coronamento di legittime aspirazioni professionali, portando all'evidenza una situazione estremamente problematica che richiede necessariamente un urgente ed indifferibile intervento che restituisca condizioni di fiducia e trasparenza al personale.

Ciò è tanto vero che la stessa Amministrazione, con circolare a firma del Prefetto Pecoraro, all'epoca Capo della Segreteria del Dipartimento, emanata il 20.12.2006 ed avente per oggetto "Mutamento interno di incarichi e funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato" richiamava la necessità di effettuare tale mobilità dando contezza in modo puntuale delle ragioni che determinavano il trasferimento.

Peraltro, riteniamo che l'assenza di regolamentazione della mobilità interna, tra sedi e Uffici ubicati nello stesso comune così come tra le articolazioni interne di uno stesso ufficio, favorisca fenomeni di conflittualità territoriali e di disaffezione lavorativa.

Pur comprendendo la complessità della materia e le difficoltà gestionali connesse alla mobilità del personale, riteniamo sia tuttavia quanto mai urgente ed indifferibile l'istituzione di un tavolo di confronto che, partendo dalla simile esperienza relativa alla mobilità esterna a domanda, possa consentire di giungere alla definizione di criteri e percorsi che garantiscano tutele e certezza anche in relazione ai meccanismi di mobilità interna, in un quadro di regole chiare e condivise."

FLASH nr. 4 - 2013

- Definizione dei criteri mobilità interna del personale della polizia di stato
- Concorsi nella Polizia di Stato
- Irrinunciabilità del diritto alle ferie
- Edifici sedi del Comm.to di P.S. di Mirandola e della polizia stradale resi inagibili dal recente terremoto
- Il congedo straordinario biennale per assistenza ai disabili non è computabile ai fini della progressione di carriera
- Diritti connessi all'elettorato passivo
- Richiesta indennità di trasferimento d'ufficio per il personale del RPC "Calabria sud occidentale" da Rosarno a Vibo Valentia
- Telematizzazione istanze prestazioni pensionistiche e previdenziali
- SIULP: sportello di consulenza medico-legale



Concorsi nella Polizia di Stato



Giungono varie richieste di chiarimenti in ordine alle prospettive ed ai tempi di emanazione del bando di concorso per l'assunzione di Agenti e funzionari della Polizia di stato.

Al riguardo, si rappresenta che il DL n. 95 del 6 luglio 2012, cosiddetta "spending review", all'articolo 14, comma 2, ha compresso le facoltà assunzionali nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014 e del 50 per cento per l'anno 2015.

Successivamente, con la legge di stabilità 2013, grazie al forte impegno del SIULP è stata ampliata la possibilità per il comparto sicurezza di assunzioni «in deroga al blocco del turn over» previsto per la Pubblica amministrazione, per una spesa complessiva di 70 milioni di Euro per il 2013 e di 120 milioni di euro a partire dal 2014, eliminando l'indicazione delle soglie di copertura del turn over indicate, nella prima versione dell'emendamento, dei relatori.

Ovviamente, dette cifre riguardano tutto il comparto. Questa è la ragione per cui prima di bandire qualsiasi concorso è stato necessario un confronto tra le singole amministrazioni in modo da effettuare la ripartizione coordinando ed armonizzando le reciproche esigenze. Tale confronto ha stabilito che per la Polizia di Stato ci sarà circa il 33% delle suddette risorse aggiuntive.

Inoltre, come noto, il 28 dicembre 2012 è stato emanato il decreto legge nr. 227 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2012 nr.301, riguardante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

L'art 2 comma 5 del citato provvedimento che reca disposizioni in materia di personale, prevede espressamente per la Polizia di Stato, la possibilità di assunzione di agenti in eccedenza alla dotazione organica del ruolo agenti e assistenti, sulla scorta delle vacanze d'organico nel ruolo dei sovrintendenti, autorizzando il ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con progressivo riassorbimento delle posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti.

La disposizione normativa che accoglie le richieste del SIULP di procedere allo sblocco del concorso per agenti nonostante la condizione attuale di soprannumero in organico, nel prevedere contestualmente la possibilità di procedure semplificate per azzerare l'arretrato decennale dei concorsi per vice sovrintendente, aumenta, di per sé, le possibilità di incremento delle aliquote di posti nel ruolo degli Agenti, considerato l'abbattimento che si determinerà nello stesso ruolo in virtù delle promozioni a vice Sovrintendente e a vice ispettore.

Alla luce di quanto sopra il previsto concorso per agente che doveva essere di soli 360 unità (20% delle 1800 vacanze che si erano determinate) sarà ampliato a circa 1200/1250 unità (di cui 515 riservati ai VP4 che saranno liberati dalle Forze Armate a giugno prossimo, 22 Fiamme Oro, 107 relativi a posti già finanziati nel 2012 e circa 600 per effetto dell'allargamento dei 360 posti grazie all'incremento di risorse derivante dai 70 milioni).

Inoltre, sempre per effetto dell'incremento delle risorse pari a circa il 33% del totale dei 70 milioni, saranno altresì banditi un concorso per 80 commissari del ruolo ordinario ed uno per 80 direttori tecnici che verrà poi ripartito tra le varie specializzazioni in funzione delle esigenze prioritarie.

Il varo dei suddetti concorsi avverrà nel giro di qualche mese.

Irrinunciabilità del diritto alle ferie



Questa settimana, ci occupiamo del principio del diritto alle ferie sotto il profilo della "irrinunciabilità delle stesse".

Numerose, sono, infatti, le richieste di chiarimenti che ci pervengono via mail, in ordine al principio della irrinunciabilità delle ferie ed alle sue conseguenze applicative.

Qui di seguito una sintetica trattazione con riferimento alle fonti ed alle applicazioni giurisprudenziali.

Il principio in argomento è sancito dall'articolo 36 della Costituzione che al terzo comma così dispone: "*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*".

Si tratta, dunque, del diritto al riposo annuale, che, sia la dottrina che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, hanno sempre riconosciuto corrispondente alla funzione reintegratrice delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Ne consegue che nell'ordinamento giuridico Italiano - non può esservi - ove le ferie non vengano fruite per fatto imputabile al datore di lavoro - un sistema di reintegrazione del diritto leso, per equivalente, -poiché proprio il rango costituzionale del diritto ne esige la fruizione reale: sicché l'unico risarcimento legittimo è quello in forma specifica (fruizione ora per allora).

E' questa la ragione per cui qualsiasi norma giuridica legislativa o contrattuale che prevedesse la monetizzazione del diritto alle ferie, al di fuori di ipotesi assolutamente eccezionali ed indipendenti dalle volontà del datore e del lavoratore, si porrebbe su un piano di illegittimità costituzionale.

Le ferie, non sono comunque monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro e l'eventuale diritto ad una indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del rapporto ed in casi espressamente previsti dalla legge (Cass. Sezioni Unite - Sentenza 7 ottobre 2008 nr. 24712).

Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento alla contrattazione, la nullità - per contrasto con l'art. 36 Cost. - della clausola, individuale o collettiva che preveda, in sostituzione delle ferie, il pagamento di una indennità sostitutiva (n. 1169/1969).

Di non minore rilievo è, la Sentenza n. 543 del 1990 della Corte Costituzionale, la quale afferma il principio che il diritto alle ferie annuali garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, "*dalla reintegrazione delle sue energie fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evolutiva apprezza come meritevoli di considerazione*".

I medesimi valori sono alla base delle decisioni della Corte Costituzionale n. 617 del 1987 e n. 297 del 1990 che, in materia di incidenza della malattia sul periodo feriale ribadiscono che il principio della irrinunciabilità delle ferie si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse e che è lo stesso datore di lavoro ad essere interessato a che effettivamente avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie lavorative.

Altra caratteristica del diritto alle ferie è, inoltre, la sua completa **autonomia rispetto alle vicende del rapporto di lavoro**. Invero, la Stessa Corte Costituzionale con la decisione n. 66 del 1963 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2109 c.c. laddove subordinava il diritto alle ferie ad un anno di attività lavorativa.

Per quel che concerne le **modalità di esercizio**, spetta al datore di lavoro, secondo le norme contrattuali, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli

interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruite. Ma tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto (vedi anche Cassazione Civile – Sez. lavoro 21 febbraio 2001 n.2569).

Anche la Giurisprudenza Amministrativa ha dettato una serie di principi con riferimento al lavoro pubblico.

I Giudici Amministrativi in relazione alla irrinunciabilità del diritto hanno puntualizzato alcune conseguenze applicative di tale principio, argomentando in primo luogo che il lavoratore interessato, secondo buona fede e correttezza, ha l'onere di reagire immediatamente, anche in via stragiudiziale, avverso la statuizione della P.A. intesa a negare o a differire l'esercizio di tale suo diritto, invece di restare silente e proporre, a distanza di tempo, un'azione orientata ad ottenerne il pagamento sostitutivo (Consiglio di Stato Sez. V 3 aprile 2000 n. 1910); ed in secondo luogo che, nel caso di mancata richiesta da parte del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio (TAR Lazio Roma Sez. II bis Sentenza 02 luglio 2008 n. 6350 e Consiglio di Stato Sezione V 30 giugno 1998 n. 985), e che anzi, il superiore cui spetta l'autorizzazione alla concessione dei periodi di riposo ha il potere dovere di assegnare d'ufficio le ferie, eventualmente anche diffidando ad usufruirne (Consiglio di Stato Sezione III 1 febbraio 2012 n. 500).

Edifici sedi del Commissariato di P.S. di Mirandola e del distaccamento della polizia stradale resi inagibili dal recente terremoto dell'Emilia Romagna

Si riporta il testo della nota 557/RS/39/51/4096 del 16 gennaio 2013 inviata dall'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. alla segreteria nazionale del Siulp:

"In merito alle notizie richieste sulla problematica di cui all'oggetto, si forniscono gli aggiornamenti pervenuti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale che nel giugno scorso ha interessato il competente Provveditorato alle Opere Pubbliche per una stima dei danni subiti dagli edifici sedi del Commissariato e del Distaccamento della Polizia Stradale di Mirandola, sulla quale si è ancora in attesa di notizie. Nel contempo, la Questura di Modena ha comunicato che la S.p.a: 'ACR Reggiani si è resa disponibile per una parziale sistemazione logistica provvisoria dei citati Organismi con un contratto in cessione di comodato d'uso gratuito, mentre per soddisfare le restanti esigenze infrastrutturali è stata richiesta dalla stessa Società la corresponsione di un canone di locazione nella misura che sarà congruità dall'Agenzia del Demanio. Inoltre, la Prefettura-UTG ha assicurato che il Commissariato della Polizia di Stato di Mirandola ha preso possesso in via di emergenza di una struttura privata e si sta completando l'iter per la stipula del contratto di locazione e che sono state avviate ulteriori ricerche per il reperimento di una nuova sede in attesa della ristrutturazione dello stabile danneggiato che richiederà un tempo non inferiore ad anni due. La stessa Prefettura ha prospettato la possibilità di trasferire gli Organismi presso un immobile che verrebbe costruito nel tempo di un anno dalla S.p.a. "ACR Reggiani" e la competente Direzione Centrale ha avviato le procedure per la redazione di un progetto di massima e per la valutazione dei costi, interessando il Ministero dell'Economia e delle Finanze per richiedere un'integrazione delle risorse al fine di assumere l'impegno volto a far fronte ai canoni di locazione".

Il congedo straordinario biennale per assistenza ai disabili non è computabile ai fini della progressione di carriera.

Occorre premettere che l'istituto è previsto dal comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011.

Al riguardo, con Ministeriale 557/RS/01/48/5738 del 30 gennaio 2013 Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso il parere fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in esito alla richiesta del 5 giugno 2012, prot. n. 333-A/9806.G.3.2/4104-2012, in merito agli effetti che l'assenza, imputabile al comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo. n. 151/2001, produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera e della pensione.

Al riguardo si riporta il testo del parere di che trattasi:

*"L'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, ai commi 5-ier e recita: **"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa"**; il successivo comma 5-quinquies prevede: **"il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini dalla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5•bis, 5•ter e 5-qualer si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53"***

Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che *"i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità"*: Ciò sta a significare che **il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura**; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l'istituto della contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie varie solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro che è valida per il diritto e per la misura della pensione.

Occorre poi considerare il richiamo all'art. 4, comma 2, della I. n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, lì dove l'anzianità di servizio è tenuta distinta dai "fini previdenziali".

Pertanto, ad avviso dello scrivente, nell'esaminare l'istituto occorre distinguere la valenza dell'anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l'effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione di carriera e, quindi, **i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione di carriera.**

Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni di carriera presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolga la propria attività lavorativa".

Diritti connessi all'elettorato passivo



Un collega ci scrive per chiederci chiarimenti in ordine alla possibilità di candidarsi alle prossime elezioni.

L'esercizio dei diritti elettorali è tutelato dall'ordinamento sia attraverso norme di carattere generale che per mezzo di una disciplina specifica. Di seguito riportiamo una sintetica trattazione degli istituti di riferimento per l'elettorato passivo.

Aspettativa per campagna elettorale

L'istituto è disciplinato dall'articolo 81 della legge 1 aprile 1981 nr.121 il quale prevede, al secondo comma, che gli appartenenti alle forze di Polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative siano posti in aspettativa speciale, con assegni, dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possano svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. La medesima norma stabilisce che gli stessi comunque non possano prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Attesa la finalità di tale tipo di aspettativa che è quella di impedire l'espletamento delle funzioni di polizia da parte del poliziotto candidato alle elezioni politiche o amministrative, il relativo provvedimento è adottato d'ufficio dal momento dell'accettazione della candidatura. Occorre precisare che l'accettazione della candidatura è un atto tipico avente rilevanza giuridica il cui perfezionamento è disciplinato dalla legislazione in materia elettorale.

La durata dell'aspettativa è connessa alla durata della campagna elettorale, terminata la quale si esauriscono gli effetti del provvedimento autorizzativo. L'Ufficio che adotta il provvedimento è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Competente Servizio della direzione Centrale del personale anche per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di trasferimento ai sensi del sopracitato articolo 81 secondo comma legge nr. 121/1981 e dell'articolo 53, primo comma del D.P.R. 24.4.1982 nr. 335.

Aspettativa per mandato amministrativo

L'articolo 53 del D.P.R. 24.4.1982, nr. 335, al terzo comma, prevede che Il personale eletto a cariche amministrative sia collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo. L'aspettativa è pertanto concessa sul presupposto dell'istanza del dipendente, corredata della documentazione attestante l'avvenuta elezione.

Il Consiglio di Stato con parere della Prima Sezione del 15 giugno 1994, ha precisato che la norma si applica anche a soggetti nominati assessori comunali o provinciali senza essere stati previamente eletti nei rispettivi consigli. Circa il trattamento economico è da evidenziare che l'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966 nr. 1078, testualmente richiamato dal sopracitato articolo 53 è stato abrogato dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1985 nr. 816 recante la nuova disciplina in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

Tale ultima legge ha introdotto per tutti i lavoratori il principio del collocamento a domanda in aspettativa non retribuita. Pertanto, al dipendente della Polizia di Stato collocato in aspettativa competono soltanto le eventuali indennità e i rimborsi previsti dalla sopracitata legge 816/1985. Come precisato dall'articolo 53 del D.P.R. nr. 335/1982, i periodi di aspettativa sono considerati a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato.

La Direzione Centrale del Personale ha recentemente emanato la circolare nr.333-G/Z.9-C.D. per risolvere il problema dell'onere per le assenze dal servizio dei poliziotti eletti quali amministratori in enti locali.

Nel richiamare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 1999 nr. 265, premesso il contenuto del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che, all'articolo 80, ribadisce che l'ente locale, presso il quale vengono esercitate le funzioni pubbliche, deve rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per retribuzioni e assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, e considerato che la successiva normativa contenuta nella legge 26 febbraio 2001 nr. 26, pubblicata sulla G.U. del 1.3.2001, ha apportato modifiche all'articolo 80 del Decreto Legislativo 267/2000, in quanto con l'articolo 2 bis la possibilità di richiedere agli enti locali il rimborso degli oneri è stata limitata alle suddette assenze usufruite dai lavoratori dipendenti del settore privato o degli enti pubblici economici, la circolare chiarisce come in applicazione della suddetta normativa, l'onere per le assenze del personale della Polizia di Stato, dal 2 marzo 2001, non potrà più essere oggetto della richiesta di rimborso all'Ente presso il quale vengono esercitate le funzioni pubbliche.

Trasferimento d'ufficio

Ai sensi della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 53 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 chi si candida non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Chi sia eletto non può prestare servizio nella circoscrizione di elezione per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il Consiglio di Stato con parere nr. 1271/1990 reso il 17 ottobre 1990, ha fornito la propria chiave di lettura della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 53 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 con particolare riferimento ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti dei dipendenti candidati o eletti.

Nel parere in questione è osservato che poiché l'organizzazione periferica dell'Amministrazione della P.S. si articola in uffici con competenza su ambiti territoriali regionali o interregionali, interprovinciali, provinciali, comunali o sub comunali, quando una disposizione fa riferimento al luogo ove il personale della P.S. presta servizio senza alcun'altra specificazione, è a tali articolazioni che si deve intendere la norma rinvii.

Pertanto, si dovrebbe procedere al trasferimento non solo quando il territorio del Comune sede dell'Ufficio coincida in tutto o in parte o, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione elettorale considerata, ma anche quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'Ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione elettorale o a parte di essa.

È stato altresì evidenziato nel medesimo parere come tale interpretazione sia conforme alla ratio della norma in esame, che è quella di evitare ogni possibilità di interferenza tra attività politica ed attività di Polizia garantendo l'imparzialità di quest'ultima.

Lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione nr. 1222 del 19 dicembre 1991, è intervenuto nuovamente in ordine alla medesima problematica, affermando che all'espressione "circoscrizione" non può darsi altro significato che quello elettorale previsto dalla varie leggi che disciplinano le elezioni politiche ed amministrative.

L'Amministrazione a seguito dei pareri (nr. 1271/90 e nr. 1122/91) resi dal Consiglio di Stato in merito ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti in questione, ha emanato direttive con la circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6 aprile 1995.

Detta circolare prevede che ogni qualvolta un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ivi compresi gli Agenti ausiliari trattenuti, accetti la candidatura in occasione delle elezioni politiche o amministrative, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza dei presupposti che impongono all'Amministrazione di disporre il trasferimento di sede,

occorre che sia preso in considerazione, in primo luogo, l'ambito territoriale sul quale si estende la competenza dell'Ufficio ove l'interessato presta servizio, raffrontando detto ambito territoriale con quello della circoscrizione elettorale.

Per individuare l'esatto ambito della circoscrizione elettorale occorre far riferimento non al territorio nell'ambito del quale gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà ad essi spettanti, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun ente individuale ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura.

Tale criterio, oltre che per l'elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, dovrà ovviamente, ed a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per elezioni politiche.

Pertanto, il dipendente candidato sarà trasferito ogni qualvolta il territorio del comune sede dell'ufficio coincida, in tutto o in parte e, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonché quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'Ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.

In riferimento ad alcune fattispecie che maggiormente hanno determinato incertezze e dubbi applicativi, la stessa circolare fornisce in via esemplificativa chiarimenti ed indicazioni:

Nel caso di un dipendente in servizio presso una Questura, candidato in una circoscrizione (collegio) elettorale compresa nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei commissariati distaccati ubicati nella provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale. Potrà, inoltre, sempre che ciò sia possibile, essere disposto il trasferimento ad ufficio ubicato nel medesimo capoluogo, ma che, trattandosi ad esempio di ufficio di specialità, non implichi incompatibilità con la circoscrizione elettorale in quanto in questa non siano operanti uffici della medesima specialità.

Per quanto concerne gli uffici privi di competenza territoriale o per i quali l'ambito territoriale ha un rilievo ai soli fini dell'organizzazione interna dell'Amministrazione quali, ad esempio, gli uffici del Dipartimento della pubblica Sicurezza, gli Ispettorati e gli Uffici Speciali di P.S., gli Istituti di istruzione, i Reparti volo, i Reparti Mobili ecc., nel solco tracciato dal parere del Consiglio di Stato, nr. 1271/1990 la valutazione dell'eventuale incompatibilità, va effettuata riferendo l'ambito territoriale del collegio ove è avvenuta la candidatura al territorio del Comune in cui è ubicato l'Ufficio.

Negli ultimi anni, tuttavia, il Dipartimento aveva ritenuto che, non espletando tali uffici una attività operativa esterna" attraverso la quale sarebbe possibile acquisire il consenso dei cittadini elettori, presso di essi fosse possibile destinare dipendenti che si fossero candidati.

Questa semplice prassi, non codificata in alcun atto normativo o regolamentare, né confermata in sede giurisprudenziale è stata oggetto di un'attenta riconsiderazione anche in considerazione del fatto che tale criterio non è supportato, a differenza di quello della "territorialità", da regole certe ed univoche e rischia pertanto di ingenerare un'ingiustificata disparità di trattamento in quanto applicabile solo in quelle sedi ove siano ubicati uffici privi di rilevanza esterna con esclusione di quelle sedi (di norma medio-piccole) in cui sono presenti solo reparti "operativi" (Questura e Polizia stradale).

Per tali considerazioni la Direzione centrale per le risorse umane ha precisato che, per il futuro dovrà essere data stretta applicazione al criterio della "territorialità" secondo quanto stabilito dalla circolare del 1995, senza più operare eccezioni derivanti dalla "rilevanza operativa esterna dell'ufficio", continuandosi ad applicare, in via eccezionale, a coloro che si sono candidati alle passate elezioni e le cui situazioni non si sono ancora

definite il criterio sino ad ora seguito per evitare, afferma la nota, "ulteriori disparità rispetto ai casi già "definiti" e ricollegabili alla medesima tornata elettorale" (cfr. circolare nr. 557/RS/01.102/1235, del 2 aprile 2004).

Per quel che concerne gli uffici delle specialità, oltre ai criteri dell'accertamento dell'eventuale coincidenza geografica totale o parziale, tra competenza dell'Ufficio ed estensione territoriale del collegio elettorale, occorrerà altresì valutare se in tale collegio siano ubicati uffici della specialità cui appartiene il dipendente o se, nel caso di uffici della Polizia Stradale, si tratti di un territorio su cui effettivamente detti Uffici espletano i compiti ad essi demandati. In ultimo, in risposta ad un quesito del SIULP la Direzione Centrale del Personale ha rappresentato che, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6/4/95 con cui è stato illustrato l'ambito applicativo dell'articolo 53 del DPR nr. 335/1982, occorre verificare se l'ambito territoriale su cui si estende la competenza dell'ufficio ove il dipendente presta servizio coincida geograficamente in tutto o in parte con quello della circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura, ovvero, come nel caso prospettato se il territorio del collegio elettorale per il quale viene presentata la candidatura rientri nella competenza territoriale dell'ufficio sede di servizio del dipendente.

Infine, poiché le Sezioni Polizia Stradale sono uffici con competenze in ambito territoriale coincidenti con quelli della provincia è stato riferito che nel caso in esame dovrà necessariamente essere disposto il trasferimento.

È previsto il trasferimento anche dall'Ufficio avente competenza sul territorio comunale nel caso di elezione ai consigli circoscrizionali.

I commissariati sezionali, diversamente da quelli distaccati, non potendo ritenersi uffici a competenza territoriale delimitata e costituendo articolazioni della Questura, soggiacciono alle medesime incompatibilità che caratterizzano la Questura.

Il dipendente interessato da un procedimento di trasferimento può far pervenire apposita istanza al Dipartimento con l'indicazione di una o più sedi gradite per il trasferimento.

Permessi per l'espletamento del mandato

Ove non si avvalessse dell'aspettativa il dipendente investito di una carica o di un mandato amministrativo sarà autorizzato ad assentarsi dal servizio dal capo dell'Ufficio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, con diritto oltre al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni a carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario in relazione all'orario prestato ed ai servizi d'istituto effettivamente svolti.

Diritto all'avvicinamento per il lavoratore dipendente amministratore pubblico

È previsto dall'articolo 78 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Tale disposizione normativa, dedicata ai doveri ed alla condizione giuridica dei Pubblici Amministratori, nel disporre che gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato, prevede espressamente che il lavoratore interessato possa richiedere l'avvicinamento per poter svolgere il mandato per il quale è stato eletto.

Tale richiesta di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Tale disposizione, in coordinamento con quella che prevede il trasferimento d'ufficio a seguito di elezione, prevede il diritto all'assegnazione ad una sede vicina, in modo tale da agevolare e comunque rendere possibile l'espletamento del mandato amministrativo.

Il diritto all'avvicinamento spetta anche agli amministratori dei consorzi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267.

Si tratta di quei consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 dello stesso dlgs 267/2000.

Il trasferimento di sede per mandato politico non è un vero e proprio diritto soggettivo.

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza nr. 03865/2012 del 2 luglio 2012.

La questione di fatto ha riguardato l'impugnazione da parte del Ministero della Difesa, della sentenza con cui il TAR ha annullato il diniego di trasferimento temporaneo per l'esercizio "di funzioni politiche", di un sottufficiale delle Forze Armate, nominato quale rappresentante del Comune presso un Consorzio riconosciuto.

Il Ministero della Difesa lamentava l'erroneità della dichiarata insufficienza della motivazione del diniego, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello annullando la sentenza del TAR e respingendo l'istanza di trasferimento.

Nella articolata motivazione della sentenza si legge che, in base all'articolo 78, comma 6° del decreto legislativo n. 267/2000, deve negarsi possa essere configurabile un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente pubblico al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato presso un ente locale.

La norma, invero, prevede che l'assegnazione del dipendente da parte dell'Amministrazione datrice, avvenga nel rispetto del generale principio del bilanciamento degli interessi, assicurando sia il rispetto dei diritti soggettivi dell'art. 51, terzo comma, Cost., e sia le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, le quali devono essere concretamente valutate con riguardo all'interesse pubblico connesso con la prestazione del servizio pubblico (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638).

In ogni caso, l'interpretazione dell'Amministrazione, secondo il Consiglio di Stato appare nel caso concreto direttamente finalizzata ad evitare che, un sempre più ricorrente ricorso all'istituto in questione, finisca per risolversi in vero e proprio "abuso del diritto". Non è legittimo infatti piegare una norma di civiltà alle esigenze, del tutto personalistiche di chi, sfruttando le proprie relazioni parentali e partitiche, ricorre artatamente a questo meccanismo in danno delle legittime aspettative di avvicinamento ai luoghi di origine di coloro i quali, pur essendo in carriera da maggior tempo, finiscono per essere di fatto illegittimamente penalizzati.

Quanto alla interpretazione da dare al citato art. 78 comma 6 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui impone che la domanda di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo debba "essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità..." il significato della disposizione va inteso in senso strettamente temporale, vale a dire come "esame senza ritardo" dell'istanza al fine sia di poter meglio valutare, all'attualità, la posizione dell'interessato nel quadro alle esigenze organizzative ed operative dell'amministrazione; e sia per evitare che chi ha fatto una domanda successiva scavalchi chi l'ha fatta in un momento antecedente.

L'alto Consesso conclude, dunque, per la legittimità del diniego di avvicinamento perché, nel caso di specie, l'incarico di rappresentante del Comune nell'ambito dell'Ente consortile di che trattasi, non giustificava affatto la presenza in loco del per l'intero anno solare. Lo Statuto del consorzio, infatti, prevedeva due riunioni nell'anno solare, e questo senza tener conto che sovente l'Assemblea (es. nel 2008) si era addirittura riunita una sola volta.

Richiesta indennità di trasferimento d'ufficio per il personale del reparto prevenzione criminale "Calabria sud occidentale" da Rosarno presso la nuova sede di Vibo Valentia

Si riporta il testo della nota inviata il 29 gennaio 2013 al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

"Egregio Direttore, in riferimento alla nota con protocollo n. 557/RS/39/70/1344 del 17 gennaio 2013 di codesto Ufficio, relativamente al trasferimento del Reparto Prevenzione Crimine "Calabria Sud Occidentale" da Rosarno presso la nuova sede di Vibo Valentia, questa O.S. chiede chiarimenti circa l'attribuzione delle spettanze relative al trattamento economico di trasferimento cui alla legge 86/2001 (ex legge 100/87) al personale interessato.

Considerato che il Reparto Prevenzione Crimine di Rosarno non è un Reparto limitrofo alla nuova collocazione individuata dall'Amministrazione presso la nuova sede di Vibo Valentia, il SIULP chiede l'attribuzione dell'indennità di trasferimento d'ufficio dall'attuale sede a quella di Vibo Valentia, per tutto il personale interessato appartenente al suddetto Reparto.

In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti."

Telematizzazione istanze prestazioni pensionistiche e previdenziali

Con circolare 333/II/N18 ter del 5 dicembre 2012, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S., ha diramato direttive e chiarimenti in ordine alla conclusione del percorso implementativo relativo al processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni o di servizio, avviato dall'INPS, allegando la circolare nr. 131/2912 dell'Istituto Previdenziale.

Le nuove procedure prevedono che l'accesso a tutte le prestazioni pensionistiche e previdenziale avverrà attraverso istanze da presentare per via telematica previa autenticazione tramite codice PIN.

Entrambe le circolari, rispettivamente quella del Dipartimento e quella dell'INPS sono integralmente visionabili nella apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it

SIULP: sportello di consulenza medico-legale

Il Siulp, a decorrere da mercoledì 6 febbraio 2013 e per tutti i mercoledì di ogni mese, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, ha predisposto un servizio di consulenza e di assistenza medico-legale in favore dei propri associati, relativamente alle pratiche inerenti il riconoscimento delle cause di servizio e della pensione privilegiata.

Chiunque fosse interessato può telefonare o inviare una email con il quesito proposto presso questa Segreteria Nazionale.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

